COMUNE DI VERONA PROTOCOLLO GENERALE - U.O. 007

Spett.le Comune di Verona

Coordinamento Pianificazione Territoriale

enficele he le nelveste Via Pallone n° 9 ipidential sue

37121 - VERONA

RICHIESTA DI RIDEFINIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N° 481 PER IMMOBILI SITI IN VIA MANTOVANA (VR) DI PROPRIETA' DEI SIG.RI CUBI CARLA, CUBI PAOLA, PAZZOCO TERESINA.

TRASMISSIONE DI NUOVO "SCHEMA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE".

Accordi di Pianificazione art. 6 l.r. 11/2004

Scheda Norma n° 481, Localizzazione in Via Mantovana, A.T.O. n° 9 destables - tidescale decodule

Premesso che con istanza di accordo ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004 è stata presentata la manifestazione d'interesse prot. n. 268544 in data 17/11/2009 per le trasformazioni da effettuare sugli immobili catastalmente distinti in Comune di Verona, foglio n° 342, mappali

31 - 25 - 220- 860 (parte) - 28 - 398 (parte) - 97 - 230 -231 e foglio 343 mappali 12 - 510 -

511, per una superficie pari a circa 43.380, dalle seguenti Ditte:

1.	CARMELO MANTOVANI S.r.l. con sede a
	0277178232 – di MANTOVANI CARMELO nato
	. C.F. 02771780232,
2.	CASTELLO VILLAFRANCA S.r.l. con sede a
	P.I. 02876520236- di MANTOVANI CRISTINA nata a
3.	PAZZOCCO TERESINA nata a
	C.F. PZZTSN30M57L781W 5
4.	CUBI CARLA nata
	C.F. CBUCRL53H69L781J
5.	CUBI PAOLA nata a
	C.F. CBUPLA58P45L781O
6.	COMPRI COSTANZO nato a
	C.F. CMPCTN51T22L781Q
7.	8- PERINA GINA nata a
	F. PRNGNI47S59L781I
8.	PERINA CLAUDIO nato a
	C.F. PRNCLD54B28L781T

9. OLIBONI DANIELA nata a

C.F. LBNDNL55D46L781J.

Visto che con Delibera di Giunta Comunale in data 30.07.2014 è stata approvata lo schema di accordo relativo alla scheda norma n. 481 secondo bando ATO n. 9 comunicato alle Ditte interessate con Vostra nota in data 16.09.2014;

Visto che i Sig.ri Perina Gina, Perina Claudio, Oliboni Daniela, con comunicazione del 02.04.2014 hanno formalmente comunicato la rinuncia alla sottoscrizione dell'accordo pubblico privato di cui alla manifestazione n. 481 in oggetto;

Visto che le ditte Carmelo Mantovani SRL e Castello Villafranca s.r.l con comunicazione del 11.02.2015 prot. 45035 hanno formalmente comunicato la rinuncia alla sottoscrizione dell'accordo pubblico privato di cui alla manifestazione n. 481 in oggetto;

Visto che con Vostra comunicazione prot. 2015/328631 del 10.11.2015 veniva dato avvio di provvedimento finalizzato alla pronuncia di decadenza delle previsioni operative contenute nelle scheda norma in oggetto;

Cio premesso,



in seno alla procedura di rimodulazione delle previsioni del Piano degli Interventi, di poter accogliere la presente richiesta di ridefinizione dell'accordo pubblico privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, relativo all'ambito proposto in trasformazione con la presente istanza e da riferirsi alle sole proprietà delle Sig.re:

- PAZZOCCO TERESINA nata a
 - C.F. PZZTSN30M57L781W 5:
- CUBI CARLA nata C.F. CBUCRL53H69L781J;
- CUBI PAOLA nata a C.F. CBUPLA58P45L7810.

Le stesse risultano proprietarie delle aree censite al Catasto Terreni al foglio n° 342, mappale 946, 25, 220; la superficie interessata dalla richiesta del nuovo intervento comprende una porzione dell'intero ambito di proprietà ed in particolare un'area di superfice territoriale pari a mq. 6.200,00 contraddistinta al catasto terreni al mapp.le 946 (parte).

L'istanza viene presentata oggi a fronte dei numerosi incontri avvenuti con le altre parti originariamente partecipanti e allo stato attuale non più interessate o impossibilitate al proseguo della proposta di accordo in oggetto, come evidenziato nelle comunicazioni di rinuncia sopracitate.

I Signori ora richiedenti appartengono ad un unico nucleo familiare, composto dalla Signora Pazzocco Teresina madre delle Sig.re Cubia Carla e Paola; tale situazione agevola evidentemente la definizione concreta della richiesta così come riformulata ed esplicitata negli elaborati allegati.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore sollecita integrazione, definizione e sottoscrizione degli atti e dei necessari adempimenti da effettuarsi nel caso di valutazione favorevole della presente richiesta.

Verona Li,	A content of common that a good facilities and the disease
In fede 1. PAZZOCCO TERESINA	Januaro Ceresina
2. CUBI CARLA	· Cuhi loule
3. CUBI PAOLA	Juli Paola

Allegati

- Schema di Accordo Pubblico Privato sottoscritto dai proprietari firmatari;
- · Repertorio normativo;
- Scheda Norma;
- · Elaborato grafico con schema di intervento;
- Estratto catastale con ambito di proprietà.

Da:

"Benedetti Cesare PEC"

A:

comune.verona.it>

Data invio:

mercoledì 13 aprile 2016 15.04

Allega:

MAN_INT_CubiPazzocco_Ridefinizione_scheda 481.pdf Ridefinizione Scheda 481 - Ditta CUBI- PAZZOCCO -

Oggetto:

Gentilissima Dott.ssa Sonia Braggio,

si fa seguito a nostro colloquio intercorso per la ridefinizione della scheda di cui all'oggetto, per la quale si invia l'allegata documentazione.

Rimango a disposizione per ogni eventuale integrazione necessaria alla definizione . Cordialmente.

Arch. Cesare Benedetti

Da:

"Per conto di:

A:

comune.verona.it>

Data invio: Allega: mercoledì 13 aprile 2016 15.11 daticert.xml; postacert.eml

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Ridefinizione Scheda 481 - Ditta CUBI- PAZZOCCO - VIA

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/04/2016 alle ore 15:11:47 (+0200) il messaggio

"Ridefinizione Scheda 481 - Ditta CUBI- PAZZOCCO - VIA MANTOVANA 144" è stato inviato

da "

indirizzato a:

protocollo.informatico@pec.comune.verona.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec281.20160413151148.20666.06.1.16@

SCHEMA DI ACCORDO DEFINITIVO DI PIANIFICAZIONE

EX ARTICOLO 6 DELLA L.R. 23/04/2004 N. 11

Tra:			
1. Comune di Verona, con sede, Via codice fiscale			
, legalmente rappresentato da che nel			
proseguo del presente atto sarà denominato per brevità "Comune"			
2. Ditte:			
a. PAZZOCCO TERESINA nata a			
C.F. PZZTSN30M57L781W			
b. CUBI CARLA nata			
C.F. CBUCRL53H69L781J			
c. CUBI PAOLA nata a			
C.F. CBUPLA58P45L781O			
che nel proseguo del presente atto sarà denominata per brevità " Soggetto attuatore"			
PREMESSA GENERALE			
Il Comune di Verona è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato con			
Deliberazione della Giunta Regionale per il Veneto n. 4148 del 18 dicembre 2007,			
efficace, a sensi dell'articolo 14 comma 8 della L.R. n. 11/2004, dal 28 febbraio			
2008.			
Con deliberazione Consigliare n. 39 del 23 luglio 2008, l'organo deliberativo ha			
preso atto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della L.R. n. 11/2004, del "Documento			
del Sindaco" relativo al Piano degli Interventi.			
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20 maggio 2009,			

l'Amministrazione ha approvato le linee guida per l'approvazione degli accordi

pubblico-privati disciplinati dall'articolo 6 della L.R. n. 11/2004. Con tale

provvedimento, esecutivo nelle forme di legge, il Consiglio Comunale ha stabilito	
che lo strumento urbanistico denominato Piano degli Interventi (P.I.) , poteva	
recepire, in esecuzione del disposto dell'articolo 6 della L.R. n. 11/2004, progetti ed	
iniziative che proponessero interventi di rilevante interesse pubblico presentate da	
soggetti privati quali elementi prioritari di attuazione delle previsioni urbanistiche a	
livello comunale.	
Per individuare tali iniziative l'Amministrazione Comunale ha scelto di attivare le	
procedure ad evidenza pubblica, mediante la pubblicazione di n. 2 Bandi approvati	
rispettivamente con deliberazioni di Giunta Comunale n. 183 del 24 giugno 2009 e	
deliberazione di Giunta Comunale n. 206 dell'8 luglio 2009.	
A seguito della pubblicazione di tali bandi sono pervenute n. 41 manifestazioni per il	
1° Bando e n. 615 manifestazioni per il 2° Bando.	
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23 dicembre 2011 è stato	
approvato definitivamente il P.I. del Comune di Verona predisposto dal gruppo di	
coprogettazione e contestualmente sono stati recepiti gli accordi di pianificazione in	
esso contenuti come da elaborati modificati a seguito della decisione sulle	
osservazioni presentate.	
L'articolo 6 - Accordi tra soggetti pubblici e privati – della L.R. n. 11/2004 prevede	
che i comuni, nei limiti delle competenze di cui alla predetta legge, possono	
concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di	
progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla	
determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di	
pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della	
pianificazione sopraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L'accordo	
costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto	
2	

alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il	
provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla	
conferma delle sue previsioni nel P.I. approvato. Per quanto non disciplinato dalla	
L.R. n. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2	
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di	
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e	
successive modificazioni.	
La deliberazione Consiliare n. 91 del 23 dicembre 2011, con la quale è stato	
approvato il P.I., ha stabilito al punto 11 di impegnare l'Amministrazione Comunale,	
nell'eventuale ripianificazione del dimensionamento previsto in quegli accordi	
pubblico privati ex articolo 6 della L.R. n.11/2004 che non venissero perfezionati	
entro i termini indicati all'articolo 155 delle N.T.O del P.I. (omissis) fra le	
manifestazioni presenti nel fascicolo 2 denominato "proposte ritenute ammissibili",	
in quanto quest'ultime hanno seguito un procedimento partecipato attivato con	
procedure di evidenza pubblica e sono state valutate nella loro ammissibilità dai vari	
settori comunali ed in particolare dai Consigli di Circoscrizione nel cui territorio	
ricadono. Tali ridefinizioni dovranno comunque acquisire il parere delle competenti	
Circoscrizioni nel rispetto dell'iter procedurale, ferme restando le fasi già espletate.	
In data 1 agosto 2013 la Giunta Comunale con propria decisione n. 1540/2013 ha	
espresso parere favorevole all'avvio di una fase di rimodulazione delle previsioni del	
Piano degli Interventi in coerenza con l'atto di indirizzo politico-amministrativo	
espresso al punto 11 della deliberazione 91/2011.	
Nello specifico il Soggetto Attuatore in esito al 1°/2° Bando ha presentato la	
manifestazione d'interesse prot. n in data per le trasformazioni da	
effettuare sugli immobili catastalmente distinti in Comune di Verona, foglio,	

mappali di proprietà della medesima per effetto degli atti di provenienza	
di seguito descritti:	
Il Comune di Verona con deliberazione consiliare n. 91 del 23 dicembre 2011 ha	
approvato il FASCICOLO 2 PIANO DEGLI INTERVENTI - ARTICOLO 6	
PROPOSTE RITENUTE AMMISSIBILI [(2° Bando) o (1° Bando)] nel quale la	
manifestazione è stata inserita al n	
Con nota p.g del il Comune di Verona ha richiesto al Soggetto	
Attuatore di confermare il proprio interesse a concertare con l'amministrazione la	
definizione di un accordo ai sensi dell'articolo L.R. 11/2004.	
La Giunta Comunale con deliberazione n. del , ha espresso parere	
favorevole al presente schema di accordo impegnandosi a inserirne le previsioni,	
sotto forma di Scheda Norma e Repertorio normativo, nel progetto di Variante al	
Piano degli Interventi da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.	
Il Soggetto Attuatore con nota del in atti al p.g. ha confermato al	
Comune di Verona il proprio interesse ad attuare l'intervento.	
In esito al procedimento istruttorio comunale, il Soggetto Attuatore ha presentato il	
presente schema di accordo, sottoscritto per accettazione, acquisito al protocollo	
 comunale al n in data, con il quale lo stesso si è reso disponibile	
ad attuare le trasformazioni in esso contenute.	
L'articolo 155, comma 8 delle N.T.O del P.I. prevede: "Entro il termine di 120	
giorni, decorrenti dalla data di efficacia del P.I., gli accordi relativi agli ambiti di	
cui ai precedenti commi 6 e 7, come disciplinati nel P.I. operativo approvato,	
dovranno essere recepiti in convenzione e stipulati con atto pubblico definitivo.	
Qualora nel il termine sopraindicato, ed in quello successivamente posto con diffida	
ad adempiere, l'accordo definitivo non dovesse essere stipulato, l'organo comunale	

competente pronuncia la decadenza delle previsioni operative; in tal caso agli	
immobili interessati si applicherà la disciplina regolativa".	
Il Comune di Verona con deliberazione consiliare n del ha	
approvato l'intervento proposto, ed il presente schema di accordo, come risultante	
dagli elaborati della Variante al Piano degli Interventi pubblicati in dataed	
in particolare rubricato nel repertorio normativo, sezione 1 progressivo , rep. n.	
e sezione 8, e disciplinato nella scheda norma n.	
La Variante al P.I. è divenuta efficace in data a sensi dell'articolo 18	
comma 6 della L.R. 11/2004.	
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E STIPULA	
QUANTO SEGUE.	
ARTICOLO 1 - Valore della premessa ed oggetto.	
1.1 - La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati unitamente al P.I.ano	
degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23	
dicembre 2011 ed alla successiva Variante approvata con deliberazione del	
Consiglio Comunale n del costituiscono parte integrante ed	
essenziale del presente accordo e si devono intendere qui integralmente riportati e	
conosciuti dalle parti.	
1.2 - Il Soggetto Attuatore ed il Comune di Verona si impegnano a contribuire,	
ognuno per quanto di competenza, alla realizzazione degli obiettivi di interesse	
pubblico indicati dal Piano degli Interventi, secondo gli obblighi a ciascuno di essi	
attribuiti e in particolare, al fine del raggiungimento dei risultati attesi, osserveranno	
il criterio della ordinaria diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà	
sopraggiunti, con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei	
programmi prestabiliti nei documenti di Pianificazione.	

ARTICOLO 2 - Principio di leale collaborazione	
2.1 - Il Soggetto Attuatore e il Comune di Verona si impegnano a dare attuazione al	
presente accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli	
obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che	
conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi	
coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela	
esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna di esse è affidataria.	
ARTICOLO 3 - Oggetto dell'accordo	
3.1 - Il presente accordo regola le modalità attuative ed i contenuti dell'intervento	
urbanistico che interessa un'area avente Superficie Territoriale (ST) estesa	
complessivamente di 6200 mq catastali , fatti salvi i più precisi in sede di titolo	
abilitativo e successivo frazionamento catastale, area individuata al Catasto del	
Comune di Verona, foglio n. 342 mappali n. 946 (parte);	
3.2 - L'intervento ha per oggetto la scheda norma n. 481 - 2° Bando, ATO 9	
rubricato nel repertorio normativo, sezione 1, progr. 253 rep. N. 481, allegati al	
presente atto quale parte integrante dello stesso, consistente nell'attuazione di un	
intervento di tipo da attuarsi mediante Piano Urbanistico Attuativo (PUA)	
ed avente le seguenti carature urbanistiche :	
 - Disciplina funzionale U1 mq. 1.200 di SUL;	
- Livelli fuori terra: massimo 2;	
- Verde, servizi pubblici e di interesse collettivo "VS" minimo 50% della ST.	
3.3 - L'intervento è inoltre subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni riportate	
all'interno della Scheda norma e/o nel Repertorio Sez. 1:	
(prescrizioni)	
[I contenuti dello schema di massima All.1: "Schema di massima - Planimetria di	
6	

progetto" da attuarsi da parte del Soggetto Attuatore risulta soddisfare	
l'esigenza di coordinamento progettuale prescritto nella Scheda norma e/o nel	
Repertorio Sez. 1]	
3.4 - Nell'ambito della destinazione d'uso principale U1 sono considerate accessorie	
le destinazioni "U2/1, U3/1, U3/2, U3/3.1, U3/3.2, U3/4, U4/1 lett. a.,b.,c.,d.,e. ed	
U5/3, purché, complessivamente considerate in termini di SUL, non superino il	
limite massimo del 20% della predetta destinazione d'uso principale", come da	
N.T.O. del P.I. articolo 159, rilevanti ai fini della determinazione del carico	
urbanistico nell'ambito della progettazione del PUA, ai sensi dell'articolo 14 -	
Dotazioni minime di parcheggi pubblici e privati delle N.T.O. del P.I	
3.5 In applicazione dell'art. 4 - <i>Criteri e limiti di flessibilità del PI</i> delle NTO le parti	
come sopra costituite convengono fin d'ora che il provvedimento di approvazione del	
PUA può modificare il PI senza che sia necessaria l'approvazione di una variante	
secondo i seguenti criteri e limiti:	
b) variazione del perimetro dell'ambito d'intervento previsto dal PI nella misura	
massima del 10% della misura lineare o alternativamente del 10% della ST;	
c) modifiche conseguenti alla definizione esecutiva di infrastrutture ed attrezzature	
pubbliche previste in sede di PI	
3.6 - Col presente accordo il Soggetto Attuatore espressamente rinuncia ad avvalersi	
della facoltà prevista dall'articolo 4 comma 1 lettera d) delle N.T.O. del P.I. e prende	
atto ed accetta che l'Amministrazione Comunale non autorizzerà in alcun modo	
modifiche che comportino variazione alle previsioni della scheda norma.	
3.7- Col presente accordo si intende, pertanto, in conformità con le previsioni del	
Piano degli Interventi attuare le funzioni urbanistiche dell'area in coerenza con	
quanto richiesto dal soggetto attuatore ed in ossequio alle esigenze di tutela	
quanto Hemesto dai soggetto attuatore ed in ossequio ane esigenze di tuteta	

dell'interesse pubblico del Comune di Verona, come riportate nelle previsioni	
urbanistiche del P.I	
ARTICOLO 4 - Oneri ed obblighi del soggetto attuatore	
4.1 - Al fine di assicurare la sostenibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento e la	
necessaria dotazione di servizi, il soggetto attuatore si impegna :	
a) a progettare ed attuare l'intervento edificatorio proposto ed approvato dal	
Comune prevedendo la progettazione e realizzazione a propria cura e spese delle	
opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dalle N.T.O del P.I.,	
correlate al carico urbanistico indotto dall'intervento.	
Rientra nell'ambito delle obbligazioni del soggetto attuatore anche la	
progettazione e realizzazione delle predette opere - anche se ricadenti al di fuori	
dell'ambito di intervento - che risultassero necessarie per il collegamento con la	
viabilità ed i pubblici servizi esistenti.	
Si richiamano in ogni caso le disposizioni sui vincoli di cui all'articolo 25 delle	
N.T.O del P.I., ed in particolare le ipotesi di limitata deroga al P.I. in caso di	
prescrizioni imposte dall'autorità competente alla vigilanza sui vincoli stessi.	
b) In attuazione delle previsioni dell'articolo 157 – Contributo di Sostenibilità – delle	
N.T.O del P.I., a contribuire al finanziamento o alla realizzazione diretta delle	
opere pubbliche previste dal P.I. per l'importo di € 84.000,00 (dicesi euro	
ottantaquattromila virgola zero) come di seguito calcolati:	
SUL attribuita= U1 abitativo= mq. 1.200,	
Zona territoriale 7 – B.go Roma/S. Lucia – destinazione residenziale= 70 €/mq da cui	
8.700,00 mq X 70 €/mq= 84.000,00 €,	
e comunque fino alla realizzazione completa dell'opera.	
Se il costo dell'opera dovesse risultare inferiore alla quantità indicata all'art.4.1/b), la	
8	

cifra in esubero dovrà essere versata al Comune su apposito capitolo di spesa.	
4.2 Ipotesi 1: Le opere pubbliche da realizzare saranno oggetto di progettazione e	
realizzazione a cura dell'amministrazione comunale; il "contributo di sostenibilità"	
và versato dal soggetto attuatore in numerario all'Amministrazione Comunale con le	
modalità e garanzie stabilite al successivo articolo 7.	
Ipotesi 2: Il Comune consente la progettazione e l'esecuzione delle seguenti opere	
pubbliche (descrizione delle opere a contributo di sostenibilità) da parte del Soggetto	
Attuatore dell'intervento nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti	
pubblichi e comunque sotto l'alta sorveglianza del Comune di Verona secondo il	
progetto definitivo che verrà presentato e la cui esecuzione sarà disciplinata dalla	
convenzione edilizia del PUA, o eventuale convenzione accessiva, con le medesime	
modalità e garanzie che saranno stabilite al successivo articolo 6 per le opere di	
urbanizzazione. In tal senso il Soggetto Attuatore si impegna entro trenta giorni dalla	
data di sottoscrizione del presente accordo a:	
a) individuare ed incaricare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi	
dell'articolo 10 del D.L.vo 163/2006 e degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 207/2010 e a	
comunicarne il nominativo al Comune di Verona unitamente ai dati di	
accreditamento dello stesso presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici	
di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP);	
b) ad accreditarsi presso l'AVCP come Stazione Appaltante comunicando gli estremi	
al Comune di Verona;	
c) ad ottenere il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo di Gara	
(CIG) relativi all'opera e comunicandoli al Comune di Verona.	
4.3 A garanzia della realizzazione dell'opera a sostenibilità il soggetto attuatore	
costituirà a favore del Comune di Verona, idonea garanzia fideiussoria, per un	
9	

ammontare di Euro	(diconsi euro	
/00), prestata da	che verrà rilasciata	
contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazion	ne di dette opere e	
comunque in sede di stipula della convenzione del PUA. Dette	opere dovranno in	
ogni caso essere concluse e collaudate prima della richiesta di aș	gibilità dell'edificio	
oggetto di scheda norma.		
La garanzia fideiussoria di cui al punto precedente sarà ridotta cor	n nota dirigenziale a	
seguito di richiesta, proporzionalmente allo stato di avanzamento		
delle opere pubbliche		
4.4 Restano ferme le ulteriori obbligazioni che sono specificate n	nelle N.T.O. del P.I.	
ed in particolare quelle previste all'articolo 160.		
ARTICOLO 5 - Impegni del Comune di Verona		
5.1 - Il Comune di Verona si impegna ad attivare e concludere,	. secondo i principi	
desumibili dalla legge 241/90 e s.i.m. e dalle leggi speciali d	A 1994 Bur 1994 Bur 1995	
singole fattispecie, le necessarie procedure amministrative conseg		
del presente accordo.	,	
5.2 - Il Comune di Verona si impegna a proporre l'assunz	zione negli atti di	
pianificazione attuativa e nei permessi di costruire comune	•	
previsioni concordate con il privato per garantire, nel rispetto		
diritto vigente, il recepimento dei contenuti dell'accordo.	dena discipina di	
ARTICOLO 6 - Ulteriori impegni da riportare nella Conven	oziona Urbanistica	
6.1 - Il presente accordo stabilisce una serie di condizioni,		
elemento essenziale per la realizzazione dell'intervento, e ch		
formalizzate nella convenzione urbanistica del PUA.	ic dovianno essere	
	di apposita istan	
6.2 - L'attuazione degli interventi avverrà mediante presentazione	e ur apposita istanza	
	10	

di piano Urbanistico Attuativo (PUA), affinché possa essere approvato entro i termini	
stabiliti al successivo articolo 10.2.	
6.3 - All'istanza di PUA dovrà essere allegato lo schema di convenzione urbanistica	
sottoscritto per accettazione da tutti gli aventi titolo che, in attuazione degli obblighi	
assunti con il presente accordo, dovrà contenere:	
1) l'impegno a realizzare gli interventi previsti e, in proporzione alla SUL edificabile,	
le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria mancanti ed	
espressamente descritte sulla base di progetti definitivi e di appositi preventivi di	
costo, quando il Comune non preveda già di realizzarle direttamente;	
2) la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di urbanizzazione	
primaria e secondaria già esistenti e di quelle da realizzare ai sensi del precedente	
punto 1) scomputando il loro costo dalla quota di contributo dovuto per gli oneri	
di urbanizzazione e fermo restando il pagamento della quota relativa al costo di	
costruzione; qualora tuttavia il cessionario si impegni ad applicare prezzi di	
vendita o canoni di locazione in conformità alle disposizioni vigenti statali e	
regionali, lo stesso ha titolo all'esenzione dal pagamento della quota di contributo	
relativa al costo di costruzione;	
3) in caso di edilizia convenzionata, i criteri per la determinazione e la revisione dei	
prezzi di cessione e dei canoni di locazione;	
4) i termini, entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste,	
nonché le modalità alta sorveglianza circa l'attuazione delle stesse;	
5) le sanzioni convenzionali e le garanzie finanziarie per l'adempimento degli	
obblighi derivanti dalla convenzione.	
6.4 - L'attuazione dell'intervento potrà avvenire anche per stralci funzionali, purché le	
opere di urbanizzazione funzionali ad ogni singolo stralcio siano previste ed	
11	

evidenziate nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio e regolarmente	
collaudate prima della richiesta del certificato di agibilità dell'immobile cui sono	
pertinenti.	
ARTICOLO 7 – Modalità di pagamento del contributo di sostenibilità.	
7.1 - Il soggetto attuatore, in relazione a quanto concordato al precedente articolo 4,	
comma 1, lett. b) si impegna a versare al comune l'importo del contributo di	
sostenibilità pari a € 84.000,00 (dicesi euro ottantaquattromila virgola zero).	
7.2 - Il 10% del contributo, pari a € 8.400,00 (dicesi euro ottomilaquattrocento	
virgola zero) è stato pagato dal soggetto attuatore al Comune di Verona come da	
ricevuta ndel, che il comune di Verona riconosce regolare e per la	
quale rilascia quietanza con la firma del presente atto.	
7.3 - Il soggetto attuatore si impegna a versare il 90% del rimanente contributo pari a	
€ 75.600,00 (dicesi euro settantacinquemilaseicento virgola zero) in cinque rate	
annuali posticipate decorrenti dalla data di stipula del presente accordo e	
precisamente:	
- Prima rata pari ad € 15.120,00 entro il;	
- Seconda rata pari ad € 15.120,00 entro il;	
- Terza rata pari ad € 15.120,00 entro il;	
- Quarta rata pari ad € 15.120,00 entro il;	
- Quinta rata pari ad € 15.120,00 entro il;	
7.4 - A garanzia del versamento del contributo di sostenibilità il soggetto attuatore ha	
costituito a favore del Comune di Verona idonea garanzia fideiussoria, per un	
ammontare di € 75.600,00 (90% dell'importo complessivo del contributo di	
sostenibilità) dicesi euro settantacinquemilaseicento virgola zero, prestata da	
(indicare gli estremi ed i dati identificativi).	


7.5 - Le garanzie fideiussorie di cui al punto precedente sono ridotte:	
con nota dirigenziale, proporzionalmente al pagamento delle rate su istanza	
dell'interessato. All'istanza va allegata la prova dell'avvenuto versamento.	
7.6 - Il saldo delle rate residue dovrà, in ogni caso, essere versato anticipatamente	
rispetto alle scadenze sopra indicate contestualmente alla presentazione della prima	
richiesta di agibilità degli edifici oggetto del presente accordo. Nel caso l'attuazione	
fosse articolata in comparti omogenei di attuazione, il saldo di cui al precedente	
periodo è pari all'ammontare che compete al comparto medesimo.	
7.7 - Per quanto non previsto dal presente atto le parti convengono che si applichi il	
"Regolamento Generale delle Entrate Comunali" ed il "Regolamento di Contabilità".	
ARTICOLO 8 - Motivazione	
8.1 - L'intesa con il privato è essenziale per il raggiungimento del miglior assetto	
della parte di territorio comunale oggetto dell'accordo.	
8.2 - La successiva Convenzione del PUA definirà puntualmente le opere e gli	
impegni che sono stati sinteticamente esplicitati negli articoli precedenti e che	
evidenziano l'interesse generale all'accoglimento di quanto contenuto nel presente	
accordo.	
ARTICOLO 9 - Rapporti con i terzi	
9.1 - L'accordo, per quanto a conoscenza delle parti contraenti, non apporta	
pregiudizio ai diritti dei terzi.	
9.2 - Sono fatti salvi sia i diritti riconosciuti ai terzi dalla legge, in merito alla	
normativa sulle distanze dai fabbricati, sia i diritti edificatori attribuiti agli stessi	
dalla pianificazione vigente e dal Piano degli Interventi.	
ARTICOLO 10 – Recesso e decadenza	
10.1 - Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Comune può recedere	
13	

unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un	
indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al soggetto	
attuatore.	
10.2 - A norma dell'articolo 2, comma 6 delle N.T.O del P.I., le previsioni operative	
ed il presente accordo decadono automaticamente se, decorsi cinque anni dall'entrata	
in vigore della Variante al P.I. cui accedono, il PUA non è approvato.	
10.3 - Nell'ipotesi di decadenza che precede, fino all'approvazione di una nuova	
disciplina urbanistica, si applicano le disposizioni del P.I. Regolativo.	
ARTICOLO 11 - Risoluzione	
11.1 - Il presente accordo resterà risolto per rifiuto o inottemperanza del soggetto	
attuatore degli obblighi assunti agli articoli 4, 6 e 7.	
11.2 - In tal caso, la risoluzione potrà essere pronunciata, mediante semplice	
comunicazione raccomandata con cui l'ente dichiara ai privati che intende valersi	
della succitata clausola risolutiva, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.	
11.3 - Ogni altra ipotesi di risoluzione del presente accordo è regolata dall'articolo	
1453 del codice civile.	
11.4 - La risoluzione del presente accordo, a qualunque titolo fosse determinata,	
costituisce il presupposto per l' approvazione di una specifica delibera dell'organo	
comunale competente di revoca o decadenza delle previsioni dell'atto di	
pianificazione territoriale e urbanistica ivi pattuite, e di ogni altro atto o	
provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, ai sensi dell'articolo 21	
quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 .	
ARTICOLO 12 - Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista	
della stipula del presente accordo.	
12.1 - Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi già approvati,	
14	

	posti in essere dai firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo,	
	con particolare riferimento alle comunicazioni intercorse tra le parti, nei limiti in cui	
	gli atti precedentemente richiamati in premessa siano conformi o compatibili con il	
	Piano degli Interventi approvato con Deliberazione Consiliare n. 91 del 23 dicembre	
	2011 ed alla successiva variante approvata con Deliberazione Consiliare n.	
	del	_
	ARTICOLO 13 - Controversie	
	13.1 - Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è	
	competente a decidere su ogni controversia relativa al presente atto il Giudice	
-	Amministrativo.	
	ARTICOLO 14 Privacy	
	14.1 - I privati prendono atto che i dati personali contenuti nel presente accordo	
37.02	verranno trattati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o	
-		
	strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, nei limiti stabiliti	
	dalla legge e dai regolamenti, ai sensi e nei limiti di cu al codice approvato con	
	D.L.vo 30 giugno 203, n. 196, potendo il privato esercitare i diritti ivi contemplati.	
	ARTICOLO 15 Spese	
	15.1 - Le spese del presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, sono a totale	
***************************************	carico del soggetto attuatore.	
	ARTICOLO 16 Disposizioni conclusive	,
	16.1 - Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina	
	generale prevista dall' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.	
	1	
-	Culi Carlo	
	Reeli Cale	
	Mund Coll	
	1	

REPERTORIO NORMATIVO

Nr. Progr.	Nr. Repertorio	АТО	DISCIPLINA ECOLOGICA - AMBIENTALE ART. 8 NTO			Augus darenvidu institut		
			Superficie permeabile territoriale	Superficie permeabile fondiaria	Densità arborea (Da)	Densità arbustiva (Dar)	QUOTA ERS (SUL)	ALTRE INDICAZIONI PROGETTUALI
253	481	9	30%	30%	3 alberi/100 mq preferibilmente realizzando o potenziando, qualora esistenti, i filari sui bordi interni dei lotti	3 arbusti/100 mq		



CARATURE URBANISTICHE

n°6 1200 mg 0 mq 0 mq 0 mq 6200 mg 200 mg U - altro (specificare dest. uso proposta) SUL TOTALE ATTRIBUITA U4 - Turistici, ricettivi congressuali U5 - Produttivi e manifatturieri Classe Perequativa U2 - Commerciali U1 - Abitativi U3 - Terziari ST

N. Piani Fuori terra VS

max n. 2

min. 50%

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Comparto Urbanistico convenzionato

×

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

DIRETTIVE:

PRESCRIZIONI:

Georeferenze



ERVENT GL

ATO 9 REPERTORIO 48

SCHEDA NORMA

